

# ASSOCIAZIONE PENSIONATI CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

Via Bissuola, 14/P – 30173 Mestre (VE) tel. 041-5341048

-----♦-----  
Orario di Segreteria: tutti i martedì, non festivi, dalle 9,00 alle 12,00,  
esclusi i mesi di luglio ed agosto e il periodo dal 22 dicembre al 7 gennaio.  
Indirizzo e-mail: [asspencarive@libero.it](mailto:asspencarive@libero.it) – Segreteria telefonica e Fax ☎ 041.5341048

Sito Internet: [www.asspencarive.it](http://www.asspencarive.it)

IBAN : IT13 J063 4502 0301 0000 0001 509

## n o t i z i a r i o

**2/2015**

**Venezia, 09 giugno 2015**

Informiamo i soci che negli ultimi tempi sono emerse alcune novità che richiedono la diramazione di un ulteriore notiziario.

Tuttavia al fine di contenere i costi a carico dell'Associazione invitiamo i soci a consultare il sito dell'Associazione stessa per mantenersi aggiornati sull'evolversi della situazione.

### ***...dell' Assemblea sociale***

In data 13 maggio si è svolta la consueta gita sociale alla fine della quale è stato approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio 2014.

### ***...della Polizza Sanitaria***

La Polizza Sanitaria in essere con le Assicurazioni Generali risale ancora a quella a s/tempo sottoscritta dalla Cassa di Risparmio di Venezia per tutti i dipendenti dell'Istituto.

Nel tempo i dipendenti della Banca sono confluiti in altre forme assistenziali; in tal modo il numero degli assistiti si è visto ridotto ai soli pensionati con una continua riduzione degli iscritti.

Alla prossima scadenza del 30/9/2015 le Generali ha anticipato un cospicuo aumento dei premi (ca 60%) ed il vincolo ineludibile del numero minimo attuale degli iscritti.

Tale ultimo vincolo resta, a nostro avviso, improponibile il rinnovo della polizza.

L'Associazione si è attivata per trovare forme alternative che al momento rifarebbero propendere per l'adesione alla Assicurazione prevista dalla FAP Nazionale (Associazione alla quale anche noi aderiamo). Le condizioni in termini di premi e copertura non sono ancora note ed in ogni caso la nuova polizza avrà decorrenza 01/01/2016. Ciò comporterà una mancata copertura delle prestazioni dal 01/10/2015 al 31/12/2015 e la necessità di completare le pratiche in sospeso entro e non oltre tale data.

### ***...della mancata perequazione della pensione anni 2012/2013***

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013, con la sentenza n. 70/13.

Nel sito dello studio legale Iacoviello (reperibile in internet) sono disponibili tutte le informazioni riferite alla vertenza.

E' inoltre disponibile la modulistica da scaricare per presentare l'interruzione dei termini sia nei confronti dell'INPS (probabile prescrizione dei termini pari a tre anni) che nei confronti del fondo Banco Napoli ex Fondo Carive per coloro che non hanno aderito alla liquidazione (prescrizione in 5 anni – la specifica modulistica ex Carive sarà a breve disponibile sempre in questo sito).

Il decreto emanato dal Consiglio dei Ministri (D.L.65 del 21 maggio 2015) prevede solo un parziale rimborso limitato alle fasce più basse.

Si invitano pertanto i soci che hanno una pensione lorda superiore ad € 1405,05 (riferita all'anno 2012) ad inoltrare sia all'INPS che al Fondo Banco Napoli le lettere di interruzione dei termini di prescrizione in attesa di eventuali sviluppi che dovessero emergere nel prosieguo e dei quali daremo informativa nel nostro sito.

#### .....delle Vertenze in essere

Si ricorda ai soci interessati che l'Associazione con il patrocinio dello studio Iacoviello ha avviato una vertenza nei confronti di Intesa San Paolo per il corretto riconoscimento dell'importo relativo al trattamento di fine rapporto (la Banca infatti non riconosce alcune voci ammesse invece dalla vigente normativa quali ad esempio straordinari, ferie o festività liquidate, premi). Pertanto i soci che hanno ricevuto la liquidazione del TFR entro i termini di prescrizione (5 anni) possono rivolgersi all'Associazione per l'avvio della pratica, che nei casi fino ad ora avviati ha avuto esiti favorevoli.

E' inoltre in corso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate una vertenza relativa alla tassazione applicata al momento della liquidazione del Fondo pensione.

Si tratta di vedersi riconosciuto il beneficio del 12,5% esente sull'imponibile. In pratica al momento della liquidazione è stato preso in considerazione l'imponibile fino al 31.12.2000 al 100% anziché dell'87,5%).

Da ultimo è emerso che, per i colleghi transitati per il Fondo esuberi, la banca nel versare i contributi INPS non ha considerato il reddito effettivamente percepito ma solo il reddito derivante dalle voci tabellari con conseguente riduzione, per tutto il periodo di permanenza in esodo, dell'imponibile INPS, con il risultato di una minore importo delle rate di pensione future.

Per avere una prima sensazione dell'eventuale minor versamento contributivo bisognerebbe confrontare l'importo del quadro D della richiesta di esodo con il valore medio presente come importo lordo nei cedolini stipendio nei dodici mesi precedenti al passaggio in esodo.

In tutti questi casi vista la complessità a volte presente per lo sviluppo della pratica i soci interessati sono invitati a rivolgersi alla scrivente Associazione.

IL PRESIDENTE  
(Paolo Piazzalonga)